



n. 287 registro deliberazione
SETTORE EDILIZIA, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 17/11/2022

OGGETTO

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSCA E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CUNEO

L'anno duemilaventidue addi diciassette del mese di novembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVO
1. MANASSERO PATRIZIA	SINDACO	Si		
2. SERALE LUCA	VICESINDACO	Si		
3. CLERICO CRISTINA	ASSESSORE	Si		
4. DEMICHELIS GIANFRANCO	ASSESSORE	Si		
5. FANTINO VALTER	ASSESSORE	Si		
6. GIRARD ANDREA	ASSESSORE	Si		
7. OLIVERO PAOLA	ASSESSORE	Si		
8. PELLEGRINO LUCA	ASSESSORE	Si		
9. SPEDALE ALESSANDRO	ASSESSORE	Si		
10 TOMATIS SARA	ASSESSORE	Si		

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
---------------------	-------------------

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO

Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessora OLIVERO PAOLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 all'art. 84, co. 1, dispone: *“I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti”*;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 all'art. 4, co. 1, dispone: *“I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione”*;
- la L.R. 26 luglio 1993, n. 34, all'art. 7 dispone: *“1. I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati. 2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità”*;

Considerato che:

- in data 10/10/2022 (Prot. 2022/73605), è stata avanzata dal Comune di Busca richiesta di convenzione con il Comune di Cuneo per la gestione dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale di Busca;
- il Comune di Busca non possiede idonea struttura per l'espletamento del servizio citato;

Considerato, altresì, che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”*;

Ritenuta giustificata e legittima la richiesta avanzata dal Comune di Busca;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14/04/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance – Anno 2022;

Visto il vigente *«Regolamento di contabilità»*;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»* e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, Ing. Massimiliano Galli, e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di procedere alla sottoscrizione di tra il Comune di Cuneo e il Comune di Busca di “*Convenzione per l’espletamento del servizio di accalappiamento dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Busca e del servizio di custodia, cura e mantenimento presso il canile municipale del Comune di Cuneo*”;
- 2) di approvare la Convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che gli importi dovuti dal Comune di Busca per il servizio reso verranno accertati sul Capitolo 613000 “*Proventi dal canile municipale*”, Piano Finanziario 01.02.01.999;
- 4) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, Ing. Massimiliano Galli.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito per consentire il regolare svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO PATRIZIA MANASSERO	IL VICESEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO
----------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNO GIRAUDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.



**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO DEI
CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSCA
E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO
PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CUNEO**

La presente convenzione viene stipulata tra:

il Comune di Cuneo, in nome e per conto del quale agisce alla stipula l'Ing. Massimiliano Galli, quale Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive,

e

il Comune di Busca, in nome e per conto del quale agisce alla stipula il dott. Gianluca Acchiardi, quale Responsabile del Servizio di Polizia Locale,

Premesso che:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 all'art. 84, co. 1, dispone: *“I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti”*;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 all'art. 4, co. 1, dispone: *“I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione”*;
- la L.R. 26 luglio 1993, n. 34, all'art. 7 dispone: *“1. I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati. 2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità”*;
- il Comune di Busca non possiede idonea struttura per l'espletamento del servizio e, per tale ragione, ha avanzato richiesta di convenzione con il Comune di Cuneo (Prot. 73605 del 10/10/2022);

considerato che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”*;

ritenuto di avvalersi dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione in forma associata dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi predette;

visto, altresì, l'art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

vista l'esigenza motivate del Comune di Busca;

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

i sottoscritti contraenti, nelle esclusive qualità sopra indicate, convengono di stipulare apposita convenzione al fine di utilizzare il servizio di accalappiamento, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti catturati all'interno del territorio comunale di Busca, provvedendo al trasferimento presso la struttura del canile municipale del Comune di Cuneo¹, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Le premesse formano parte costitutiva ed integrante del presente atto.
2. La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella normativa vigente in materia e, in particolare, nella legge 14 agosto 1991, n. 281 *“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”*, nella L.R. 26 luglio 1993, n. 34 *“Tutela e controllo degli animali da affezione”*, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime, garantendo il miglioramento del benessere degli animali, anche attraverso la promozione dell'affido dei cani a nuovi proprietari.
3. L'ambito territoriale assunto in riferimento coincide con il territorio del Comune convenzionato che ha aderito alla convenzione.
4. La Convenzione garantisce al Comune convenzionato l'assolvimento dei compiti attribuiti dalla vigente normativa sopra richiamata e più precisamente:
 - la cattura cani randagi o vaganti incustoditi;
 - la custodia presso il canile rifugio del Comune di Cuneo di cani di proprietà fino alla restituzione al legittimo proprietario, previo pagamento delle spese relative ai costi sostenuti;
 - la custodia presso il canile rifugio del Comune di Cuneo di cani, senza proprietario, che hanno trascorso favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria, con costi a carico del Comune convenzionato;
 - la custodia presso il canile di Cuneo di cani di proprietà qualora disposto da Autorità sanitarie, amministrative e giudiziarie, con oneri a carico del Comune convenzionato;
 - l'assistenza medico veterinaria per gli animali ospiti del canile municipale, provenienti dal territorio del Comune convenzionato, con spese a carico dello stesso;

¹ Il Servizio di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale rifugio e sanitario, assistenza zoiatrica del Comune di Cuneo, è stato affidato, a seguito di gara d'appalto, alla L.I.D.A. (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale) – Sezione di Cuneo. L'affidamento in parola ha validità fino alla data dell'11/05/2023. Successivamente si procederà con nuovo affidamento di servizio.

- l'assistenza medico veterinaria per gli animali feriti reperiti sul territorio del Comune convenzionato, con spese a carico dello stesso.
5. Le spese per l'assistenza medico veterinaria sostenute per i cani di pertinenza del Comune convenzionato sono poste in ogni caso a carico della medesima amministrazione, che provvederà a comunicare al Comune di Cuneo, entro la data di avvio del servizio convenzionato (v. successivo punto 11), il nominativo del veterinario cui trasferire i cani che necessitino di cure, che provvederà, pertanto, a emettere fattura direttamente a carico del Comune convenzionato. Nel caso in cui la clinica veterinaria indicata non fosse disponibile, saranno in ogni caso garantite le cure necessarie: in detta ipotesi, il veterinario intervenuto provvederà a emettere fattura direttamente al Comune convenzionato.
 6. I cani ospitati presso il canile municipale in applicazione della presente Convenzione vengono annotati su apposito registro e rimangono di proprietà del Comune di provenienza. Trascorso il tempo necessario per l'eventuale restituzione ai proprietari, gli stessi possono essere ceduti in adozione.
 7. Le spese connesse ai servizi di gestione e permanenza presso il canile sanitario e rifugio verranno addebitate tramite invio di fattura da parte dell'Ufficio Ragioneria indirizzata al Comune convenzionato che ha usufruito di tale servizio.
 8. Le tariffe da applicarsi sono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell'08/04/2021 che si riportano:

Descrizione tariffa	Importo	Importo totale con Iva al 22%	
Accalappiamento	69,67 €	85,00 €	
Per ogni giorno di sosta dell'animale al Canile, quale rimborso spese per il mantenimento	2,87 €	3,50 €	Dovranno altresì essere rimborsate le spese sostenute per l'eventuale somministrazione di medicinali.

9. Il Comune convenzionato si impegna formalmente ad esercitare singolarmente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:
 - prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
 - prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
 - rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
10. Il Comune convenzionato dovrà provvedere al pagamento delle spese di propria competenza entro giorni 30 dalla ricezione della fattura da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Cuneo.
11. Il servizio oggetto della presente Convenzione decorrerà dal 1° dicembre 2022 e sino all'11 maggio 2023, termine di scadenza dell'attuale affidamento del servizio di gestione del canile municipale. Successivamente, la convenzione potrà essere rinnovata.
12. Il recesso dalla presente convenzione è consentito con preavviso di almeno 30 giorni, fermo restando il pagamento delle somme dovute.
13. Scaduto il termine di durata di cui al precedente punto 11, la convenzione cesserà di avere efficacia, con liberazione dei Comuni associati da ogni conseguente obbligo, fermo restando l'obbligo di pagamento delle somme dovute.

14. In caso di recesso di cui al precedente punto 12 e nei casi di scadenza, mancato rinnovo e di risoluzione della Convenzione, è fatto comunque obbligo al Comune convenzionato di assumere a proprio carico l'onere per il mantenimento dei propri cani in custodia presso il canile del Comune di Cuneo.
15. La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione sarà devoluta al Giudice ordinario presso il Tribunale di Cuneo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Cuneo

Ing. Massimiliano Galli
Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione
Urbanistica e Attività Produttive

Per il Comune di Busca

dott. Gianluca Acchiardi
Responsabile del Servizio di Polizia Locale